



COMUNE di CERVETERI (Provincia di Roma)

Ordinanza n° 24 del 12 luglio 2010

Il Sindaco

Premesso che:

- con nota prot. 999/3.3 Sisp. F2 – F3, acquisita al Prot. Gen. di questo Ente con il n. 22821 del 24/05/2010, l'Azienda ASL RM/F ha segnalato che in via di Ceri 21 sono presenti “vari manufatti con copertura in eternit, apparentemente in uno stato di conservazione non ottimale; si nota infatti su alcuni di essi la crescita della vegetazione e varie rotture”;
- nella stessa nota, si propone di “ordinare al proprietario dell’immobile in questione di effettuare, tramite professionista abilitato, la tipizzazione del materiale in presunto cemento-amianto e la valutazione dello stato di conservazione delle coperture, come specificato nell’allegato 4 del D.M. 06/09/1994”;
- il proprietario risulta essere il Sig. Marchi Sandro, meglio sotto specificato;

Ritenuto che quanto sopra rappresenti un rischio per l’igiene e la salute pubblica e giustifichi il ricorso alla decretazione d’urgenza;

In esercizio delle funzioni di cui alla legge 23/12/1978 n. 833;

Con i poteri di cui all’ art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Al Sig. Marchi Sandro, meglio sotto specificato, l’effettuazione, mediante professionista abilitato, della tipizzazione del materiale in presunto cemento – amianto e la valutazione dello stato di conservazione delle coperture, come specificato nell’art. 4 del D.M. 06/09/1994, nonché la trasmissione della relazione tecnica redatta e sottoscritta dallo stesso professionista al Servizio Manutentivo e Ambiente di questo Ente entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente; qualora l’eventuale intervento di bonifica previsto nella stessa preveda la rimozione dei materiali in cemento-amianto, essa dovrà essere eseguita con immediatezza e nel rispetto della normativa vigente, in particolare quelli previsti dall’art. 34 del D. Lgs 277/91;

AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all’Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l’accertamento di tutte le responsabilità.

Che l’inadempienza alla presente Ordinanza nei termini assegnati comporterà anche l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

Per l’applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n° 689 del 24/11/1981;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo dei Messi Comunali, ovvero di altro mezzo ritenuto più celere, al Sig. Marchi Sandro, nato a Roma il 10/06/1938 e ivi residente in via Gregorio VII n. 382, in qualità di proprietario del terreno di cui in premessa;
- l’invio della presente ordinanza al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune, all’Ufficio Messi Comunali per l’affissione all’Albo Pretorio, alla Stazione Carabinieri località Passoscuro e al Comando di Polizia Locale, incaricati della verifica dell’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.



Gino Ciogli



Necropoli della Banditaccia
PATRIMONIO MONDIALE
DELL' UMANITÀ

Sito



United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization